



06 MAR 2002

REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: LEGGE 68/99 - NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI
DISABILI. D.M. 91/2000. APPROVAZIONE SCHEMI DI
CONVENZIONE REGIONE/INPS - REGIONE/INAIL.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27/02/2002 n. 201

LORENZETTI MARIA RITA	Presidente
MONELLI DANILO	Vice Presidente
BOCCI GIANPIERO	Assessore
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore
GIROLAMINI ADA	Assessore
GROSSI GAIA	Assessore
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore
RIOMMI VINCENZO	Assessore
ROSI MAURIZIO	Assessore

presenti	assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : GROSSI GAIA

Direttore: BRUNI ALDO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

ATTO AMMINISTRATIVO
ESECUTIVO II 5 MAR 2002



IL DIRIGENTE

[Handwritten signature]

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 25 novembre 1998, n.41, "Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi all'impiego";

Vista la legge 12 marzo 1999, n.68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", in particolare l'art.13 che istituisce il Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili e ne indica le destinazioni;

Visto il D.M. 13 gennaio 2000, n.91, recante il regolamento per il funzionamento del Fondo di cui al precedente punto;

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore regionale alla cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal Dirigente di Servizio;

b) del parere di legittimità espresso dal Direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2. di approvare lo schema di convenzione fra Regione Umbria e INPS, relativo alla applicazione della legge 68/99, art.13, che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante;
3. di approvare lo schema di convenzione fra Regione Umbria e INAIL, relativo alla applicazione della legge 68/99, art.13, che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante;
4. di dare mandato al dirigente del Servizio Politiche Attive del Lavoro per la sottoscrizione delle convenzioni di cui ai precedenti punti 2) e 3).

IL DIRETTORE:

Alfonso (V. Lom)

IL PRESIDENTE:

Corcucci

IL RELATORE:

Giomi

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:

Paolo M. Corcucci





DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Legge 68/99 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili. D.M. 91/2000 – Approvazione schemi di convenzione Regione/INPS – Regione/INAIL.

La legge 68/99 citata in oggetto prevede all'art.13, comma 4, l'istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili. Lo stesso art.13 al comma 1 indica in maniera vincolante le destinazioni di tale fondo, tra le quali la fiscalizzazione totale o parziale per un periodo massimo di 8 anni dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei datori di lavoro privati che assumono particolari categorie di disabili attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione con gli uffici competenti e la presentazione di un programma mirato all'inserimento lavorativo del disabile interessato.

L'ammissione agli incentivi e il connesso procedimento per la concessione sono competenza dei Servizi per l'Impiego delle Amministrazioni provinciali.

Con D.M. 13 gennaio 2000, n.91, è stato emanato il regolamento per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, che disciplina, tra l'altro, le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo alle regioni.

Tale ripartizione è avvenuta con Decreto Direttoriale 26 settembre 2000 per gli anni 1999 e 2000 e con Decreto Direttoriale 12 luglio 2001 per l'anno 2001; le relative somme sono state versate all'entrata del bilancio regionale.

Il D.M. 91/2000, art.8, prevede che le regioni stabiliscono termini e modalità omogenei di rimborso in favore dei datori di lavoro degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi e assistenziali concessa dai Servizi per l'Impiego delle amministrazioni provinciali, anche mediante convenzioni da stipulare con gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione, cioè INPS e INAIL.

Ritenendo la via delle convenzioni con gli enti di previdenza obbligatoria la procedura più semplice e diretta per l'erogazione dei benefici ai datori di lavoro, il Coordinamento delle regioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL hanno operato a lungo per pervenire alla redazione di un testo convenzionale comune e condiviso, che è stato poi sottoposto alla Regione Umbria dalle sedi regionali di INPS e INAIL.

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Regionale:

1. di approvare lo schema di convenzione fra Regione Umbria e INPS, relativo alla applicazione della legge 68/99, art.13, che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante;
2. di approvare lo schema di convenzione fra Regione Umbria e INAIL, relativo alla applicazione della legge 68/99, art.13, che allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante;
3. di dare mandato al dirigente del Servizio Politiche Attive del Lavoro per la sottoscrizione delle convenzioni di cui ai precedenti punti 2) e 3).

Perugia, *23/02/2002*

L'Istruttore
(Dott.ssa Anna Covarelli)


Anna Covarelli

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il documento istruttorio e riscontrata la regolarità del procedimento, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si trasmette al Direttore per le determinazioni di competenza.

Perugia, 22/02/2002

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Claudio Sconocchia)




PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E DICHIARAZIONE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 4, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Perugia, 22/2/2002

Il Dirigente di Servizio
(Dott.ssa Anna Ascani)



PROPOSTA E PARERE DI LEGITTIMITA'

Il Direttore regionale alla cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto sono stati espressi il parere di regolarità tecnico-amministrativa e la dichiarazione contabile prescritti;

Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità;

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Perugia, 25/2/2002

Il Direttore
(Dott. Giuliano Festuccia)



Convenzione INPS-INAIL

/dm

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

e

LA REGIONE _____



Per la distribuzione dei benefici ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'articolo 13, legge 12 marzo 1999 n. 68 (diritto al lavoro delle persone disabili)

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ i Rappresentanti degli Enti sotto indicati:

dott.
dott.

Direzione Regionale INPS _____
Regione _____

riuniti presso la Direzione Regionale Inps per _____

PREMESSO

- che l'art. 13 della legge 12 marzo 1999 n. 68 dispone che "attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati, la fiscalizzazione totale o parziale dei contributi previdenziali e assistenziali";
- che con decreto 13 gennaio 2000 n. 9 è stato disciplinato "il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili", su cui ricadono gli oneri di fiscalizzazione di cui all'art. 13;
- che la Regione _____ intende individuare una modalità rapida, semplice ed efficiente di distribuzione dei benefici di fiscalizzazione ai datori di lavoro aventi diritto ai sensi della legge n. 68;
- che l'Inps è già oggi soggetto erogatore di numerosi benefici di ordine economico alle imprese, tramite detrazione sui contributi mensilmente ad esso dovuti dai datori di lavoro.

*Per la realizzazione di quanto previsto dalla citata legge
convengono e sottoscrivono
quanto segue:*



1. l'Istituto Nazionale della Previdenza sociale, in seguito per brevità chiamato "Istituto", riconosce ai datori di lavoro aventi titolo ai benefici di fiscalizzazione, ex art. 13 legge 12 marzo 1999 n. 68, individuati dalla Regione , in seguito per brevità chiamata "Regione" e comunicati alle sedi dell'"Istituto" competenti, il diritto a conguagliare mensilmente gli importi corrispondenti ai sensi dell'art. 11 legge 12 marzo 1999 n. 68;
2. sulla base delle comunicazioni della "Regione"/Provincia, l'"Istituto" codifica le aziende autorizzate ai benefici di fiscalizzazione ex art. 13 legge 12 marzo 1999 n. 68, che utilizzeranno mensilmente un codice di trasmissione appositamente costituito per esporre le somme a credito da conguagliare
3. la "Regione" autorizza l'"Istituto" a consentire ai datori di lavoro aventi titolo la fruizione dei benefici relativi a periodi antecedenti l'entrata in vigore del presente protocollo;
4. la "Regione" accrediterà anticipatamente all'"Istituto" la somma necessaria alla copertura degli oneri derivanti dai benefici autorizzati e dal costo per il servizio reso, maggiorato dell'IVA, con riferimento a tutto l'anno solare nel quale sono state concesse le relative autorizzazioni. La provvista relativa a ciascuno degli anni successivi, relativamente alle autorizzazioni già concesse negli anni precedenti, verrà accreditata all'"Istituto" entro il 31 gennaio di ciascuno anno;
5. le modalità concernenti l'accredito della provvista di cui al punto 4. verranno definite successivamente;
6. l'"Istituto" si impegna a erogare i benefici in questione fino a concorrenza dell'ammontare delle anticipazioni ricevute ai sensi del punto 4. del presente protocollo d'intesa;
7. entro il 30 aprile di ogni anno l'"Istituto" trasmetterà alla "Regione" l'elenco delle aziende beneficiarie con il riepilogo delle relative somme conguagliate e risultanti dalle elaborazioni delle denunce contributive effettuate nell'anno precedente;
8. fermo restando il diritto dell'"Istituto" a ricevere dalla "Regione" tutte le somme detratte dai datori di lavoro a titolo di fiscalizzazione, ex art. 13 legge 12 marzo 1999, spetta alla "Regione" agire per il recupero di somme ingiustamente fiscalizzate dai datori di lavoro;
9. i benefici contributivi oggetto della presente convenzione non sono cumulabili ad alcun fine nelle partite contabili debitorie e creditorie tra i datori di lavoro e l'"Istituto";
10. il costo del servizio prestato dall' "Istituto" è fissato in L. 1.456,52 (0,7522) più IVA per ciascun codice di sgravio fino al 31 dicembre 2001 e successivamente rivalutato per tener conto delle variazioni del costo del personale, dei costi di funzionamento e della percentuale di ribaltamento dei costi di struttura;
11. l'"Istituto", nell'ambito dei propri piani di vigilanza, assicurerà i necessari ed opportuni controlli informando la Regione/Provincia interessata circa gli esiti degli stessi;
12. nessuna responsabilità conseguente all'applicazione del presente protocollo d'intesa può essere attribuita all'"Istituto", il quale in caso di denuncia di sgravi successivamente accertati quali indebiti, ovvero fruiti in misura superiore rispetto a quanto di competenza, tratterrà nei confronti della "Regione" le somme indebitamente conguagliate dalle anticipazioni ricevute ai sensi del punto 4. del presente protocollo d'intesa;

13. il protocollo d'intesa fa riferimento alla legislazione vigente all'atto della sottoscrizione e in particolare agli obblighi che scaturiscono dall'applicazione della disciplina in materia di riservatezza dei dati personali;

14. il presente protocollo d'intesa decorre dal 1° giorno del mese successivo alla sottoscrizione, ha durata fino al 31 dicembre c.a. e si intende tacitamente rinnovato per ogni anno successivo, salvo comunicazione di disdetta intervenuta tre mesi prima della scadenza.

Data,

I.N.P.S.

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Il Direttore Regionale

Dott.

REGIONE

Dott.



SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE E LA DIREZIONE REGIONALE I.N.A.I.L. PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI RIMBORSO DEI BENEFICI CONCESSI AI DATORI DI LAVORO AVENTI TITOLO ALLA FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI CONTRIBUTIVI DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE N. 68/1999 (NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI).

L'anno DuemilaDue il giorno del mese di in presso.....

TRA

La Direzione Regionale dell'I.N.A.I.L. del rappresentata da

E

La Regione rappresentata da



PREMESSO

- che l'art.13 della legge n. 68/1999 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" dispone misure di fiscalizzazione a favore dei datori di lavoro privati che, previa presentazione di specifici programmi ai competenti servizi per l'impiego della Regione, assumono lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% (fiscalizzazione totale 100%) o compresa tra il 67% e il 79% (fiscalizzazione parziale 50%);
- che la cennata legge n. 68/1999 è entrata in vigore il 18 gennaio 2000;
- che con Decreto Ministeriale 13 gennaio 2000 n. 91 è stato disciplinato "il funzionamento del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili", sul quale ricadono gli oneri di fiscalizzazione di cui all'art.13, comma 4, della legge n. 68/1999;
- che la Regione intende definire, mediante la presente convenzione, termini e modalità omogenei di rimborso degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi ed assistenziali;
- che con deliberazione successiva, esecutiva, la Giunta Regionale ripartirà tra le Province la quota del Fondo Nazionale per l'inserimento lavorativo dei disabili attribuita a con Decreto della Direzione Generale per l'Impiego del

- che si rende necessario definire un'apposita procedura con la quale l'I.N.A.I.L. possa ottenere dalla Regione il rimborso degli importi non versati dai datori di lavoro privati, che risultano firmatari delle convenzioni ex artt. 11 e 12 della legge n. 68/1999, sulla base di specifica comunicazione della Regione contenente gli elementi identificativi dell'azienda, del lavoratore disabile assunto, della percentuale e durata dell'agevolazione e dell'importo complessivamente riconosciuto;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**



ART. 1

L'I.N.A.I.L. riconosce ai datori di lavoro aventi titolo ai benefici di fiscalizzazione ai sensi dell'art. 13 della legge n. 68/1999, individuati sulla base di specifica comunicazione effettuata dalla Regione alla Direzione Regionale dell'Istituto, il diritto a versare il premio di assicurazione annuale (in sede di pagamento della rata anticipata ovvero della regolazione) in misura inferiore al dovuto, in conformità a quanto stabilito nella convenzione stipulata presso il competente servizio provinciale in attuazione dell'art. 11 della legge n. 68/1999.

ART.2

Sulla base della comunicazione operata dalla Regione, l'I.N.A.I.L. codifica le aziende beneficiarie delle misure di fiscalizzazione, le quali utilizzeranno tale codice nei relativi rapporti.

ART.3

La Regione accrediterà anticipatamente all' I.N.A.I.L., ogni anno, la somma necessaria alla copertura degli oneri derivanti dai benefici autorizzati.

Le modalità concernenti l'accredito della provvista di cui al presente punto verranno definite successivamente.

ART.4

Entro il 31 Ottobre di ogni anno l'I.N.A.I.L. trasmetterà all Regione l'elenco delle aziende beneficiarie con il riepilogo delle relative somme conguagliate risultanti all'Istituto dall'elaborazione delle denunce effettuate nell'anno precedente e l'indicazione del saldo attivo o passivo rispetto alle anticipazioni ricevute ai sensi del punto 3 della presente convenzione.

ART.5

Fermo restando il diritto dell'I.N.A.I.L. di ricevere dalla Regione tutte le somme detratte dai datori di lavoro a titolo di fiscalizzazione ex art. 13 LEGGE N. 68/1999, con accordi separati

potranno essere definite forme di collaborazione tra l'I.N.A.I.L. e la Regione per il recupero delle somme indebitamente fiscalizzate dai datori di lavoro.

ART.6

Nessuna responsabilità conseguente l'applicazione della presente convenzione può essere attribuita all'I.N.A.I.L. in caso di denuncia di sgravi successivamente accertati quali indebiti ovvero frutti in misura superiore rispetto a quanto di competenza.

ART.7

L'I.N.A.I.L. e la regione si impegnano, ciascuno per quanto di competenza, all'acquisizione, trasmissione e trattamento dei dati relativi alla presente convenzione osservando gli obblighi di cui alla legge n. 675/1996 e successive modifiche e integrazioni.

ART.8

La convenzione decorre dalla data della firma, ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovata per eguale periodo, salvo disdetta da comunicarsi tre mesi prima della scadenza.

La stessa ha però efficacia retroattiva con decorrenza 01.01.2002.

Per periodi antecedenti la Regione provvederà alla definizione dei casi direttamente con i datori di lavoro aventi titolo alla fruizione dei benefici relativi.

DIREZIONE REGIONALE I.N.A.I.L.

REGIONE.....



Perugia, li 5 MAR. 2002
Per copia conforme
all'originale.



IL DIRIGENTE